



SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - RIFIUTI - ENERGIA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. 265/ GEN</p> <p>N. 8/SA</p> <p>Data <u>31/01/12</u></p>	<p>Oggetto: Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.12 D.lgs.387/2003, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 699,84 kWp (già di 710,64 kWp) sito in località "Ex Fornace Ortensi" nel Comune di Spinetoli (AP).</p> <p>Richiedente: DALFAL s.r.l., Via Salaria n.20 - 63078 Spinetoli (AP);</p> <p>Fasc. 17.6/14013</p> <p>Tipologia: Altro</p> <p>Albo Beneficiari: NO</p>
---	---

IL DIRIGENTE

VISTI:

- **Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 19** "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt";
- **Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504** "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- **Decreto Legislativo 01 agosto 2003, n.259** "Codice delle Comunicazioni elettroniche";
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387** "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42** "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle L. 6 luglio 2002, n.137" e ss.mm.ii.;
- **Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.** "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale";
- **Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007** "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387";

- **Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6** "Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000";
- **Nota prot. n.1333349 dell'11/09/2007** del Servizio Attività istituzionali, Legislative e Legali della Regione Marche relativa tra l'altro all'applicabilità dell'esenzione dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. per impianti di produzione di energia elettrica realizzate da privati;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- **Deliberazione 23 luglio 2008 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii.** "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA);
- **Legge 23 luglio 2009, n. 99** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- **Circolare dell'Agenzia delle Dogane di San Benedetto del Tronto prot. n. 0001026 del 10/12/2009** "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. – Art. 16 della L.R. n.6/2007 ed art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm..ii.";
- **Delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 5 del 13/01/2010**, recante "Indicazioni operative per l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici";
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 16/07/2010** "Adozione, ai sensi della L.R.34/92, art.25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica dell'art.21 delle NTA del PTC vigente e dell'art.22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06.09.07 concernenti "valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole";
- **Decreto Ministeriale 6 agosto 2010** "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
- **Legge 13 agosto 2010, n. 129** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.omissis...." all'Art. 1- octies. - (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). comma 1, recita "Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.";
- **Decreto Ministeriale 10 settembre 2010** "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- **Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale del 30 settembre 2010 n.13** "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12"
- **Legge Regionale 3 novembre 2010, n.16** "Assestamento di bilancio del 2010";
- **Delibera della Giunta Regionale del 06 dicembre 2010, n. 1756** "Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale n.13 del 30 settembre 2010 -Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra – Approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative";
- **Deliberazione del Consiglio Provinciale n.01 del 03/02/2011** "Deliberazione di C.P. n.29 del 16/07/2010 in materia di installazione di impianti fotovoltaici con integrati in zona agricola. Presa d'atto della deliberazione di Giunta Regionale n.1756 del 06/12/2010";
- **Decreto legislativo 03 marzo 2011 n. 28** "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- **Delibera della Giunta Regionale del 08 marzo 2011, n. 255** "D.M. 10 settembre 2010 del

Ministero dello Sviluppo Economico - Recepimento linee guida nazionali per autorizzazione impianti per la produzione di Energia Elettrica alimentati da Fonti Rinnovabili;

- **Nota del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno prot. n.208108 del 21/03/2011** "Deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 16.07.2010 "Adozione, ai sensi della L.R.34/92, art.25, comma 2, dello schema della variante normativa comportante la modifica dell'art.21 delle NTA del PTC vigente e dell'art.22 delle NTA del PTC adottato definitivamente con D.C.C. 90 del 06.09.07 concernenti "valori naturalistico-vegetazionali nelle aree agricole";

PREMESSO CHE:

- Le Province ai sensi dell'art.16 della L.R. n.6/2007 sono delegate per le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), per la costruzione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici.
- La società **proponente DALFAL s.r.l.** con sede legale in via Salaria n.20- Spinetoli, ha presentato istanza di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con relativa documentazione, alla Provincia di Ascoli Piceno in data del 09/06/2010 acquisita al ns. prot.n. 28268/ZSA per un impianto fotovoltaico di potenza 710,64 kWp, a terra su un appezzamento di terreno in località ex fornace Ortensi nel Comune di Spinetoli (AP) distinto al catasto Terreni al Foglio 7 di detto Comune particelle n. 64-84-85-87-129-130-132-133.
- Ai sensi del punto 5) "Procedimenti pendenti" della D.G.R.M. n.1756 del 06/12/2010 la procedura di autorizzazione unica in oggetto seguirà la normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza (09/06/2010).

Elaborati progettuali:

- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
 - TAV.1 : UBICAZIONE GENERALE IMPIANTO SU CTR;
 - TAV.2 : UBICAZIONE GENERALE IMPIANTO SU CTR SCALA 1:5000;
 - TAV.3 : UBICAZIONE GENERALE IMPIANTO SU PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:2000;
 - TAV.4 : UBICAZIONE GENERALE IMPIANTO SU ORTOFOTO SCALA 1:2000;
 - TAV.5 : LAYOUT IMPIANTO SCALA 1:50;
 - TAV.6 : STRUTTURE DI SOSTEGNO SCALA 1:50;
 - TAV.7 : RECINZIONE E CAVIDOTTO SCALA 1:50;
 - TAV.8 : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLO STATO ATTUALE;
 - TAV. 9 : DETTAGLIO CABINE ELETTRICHE;
 - TAV. 10 INSERIMENTO FOTOGRAFICO.
 - COPIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE;
 - COPIA PREVENTIVO REDATTO DAL GESTORE DELLA RETE ELETTRICA NAZIONALE;
 - ELABORATI COMPRENSIVI DI TUTTI GLI SCHEMI UTILI ALLA DEFINIZIONE DELLA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA RETE ELETTRICA;
 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PREVENTIVO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE;
 - A1 : ATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO - C.D.R. T0110596 ;
 - A2: ATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO - C.D.R. T0110596 ;
- La società DALFAL s.r.l. ha **piena disponibilità sulle particelle interessate** dal progetto in oggetto in virtù dell'atto vendita/donazione Rep. n.95545/14508 del 03 Giugno 1988 Notaio Dott. Luciano Amadio di Ascoli Piceno.

Inoltre

Dal **Certificato di Assetto Territoriale**, predisposto dal Comune di Spinetoli in data 08/06/2010 protocollo n.6422, si evidenzia che l'area oggetto di intervento, secondo il PRG vigente adeguato al PPAR, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 17/12/2008, ricade in "Zona Agricola collinare" art.41/c delle N.T.A. del P.R.G. e "Aree con vegetazione boschiva e ripariale" art.41/b e art 39/c delle N.T.A. del P.R.G; si evidenzia inoltre che l'area, particelle n. **64-84-85-87-129-130-132-133**, è soggetta ai seguenti ulteriori vincoli: **Art. 22 NTA - " Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua, all'interno del limite dell'area soggetta a vincolo paesaggistico"** (limitrofa ai corsi d'acqua) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

Essendo le particelle in oggetto limitrofe al Torrente "**Fiobbo**" classificato come torrente di **classe 2**, affluente del Fiume Tronto in sinistra idraulica, è presente, ai sensi dell'art. 10 delle NTA del PAI, una fascia fluviale di tutela integrale pari a **mt. 30**.

- NON è soggetta a Verifica/VIA;
- è soggetta a vincolo PAI - Area a rischio medio di Esondazione-E2;
- NON è soggetta a Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923;
- NON è soggetta a vincolo DPR.357/97 e ss.mm.ii.;
- L'intervento è conforme al PRG vigente.

Si elencano le autorizzazioni/nulla osta che confluiscono nel procedimento unico:

- Permesso di costruire (Comune);
Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 (Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Urbanistica);
- Autorizzazione elettrodotto L.R. n. 19/1988 (Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Genio Civile);
- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. Comunicazioni per costruzioni di linee elettriche, di cui all'art. 95 del D.lgs. 259/2003;
- Nulla-osta dell'Autorità Idraulica Competente (Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Genio Civile).
- Nulla Osta Comando Militare Esercito Marche

In data 22/06/2010 ns. prot. n.30189/ZSA/P, è stata data la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 06/07/2010.

Il progetto in esame è relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica.

L'impianto fotovoltaico proposto tipo fisso, grid-connected, realizzato su terreno agricolo di potenza pari a 699.84 kW derivante da 2.916 moduli in silicio policristallino che occupano una superficie di 4.744,33 mq ed una produzione di energia annua attesa di 86.2516 kWh.

Il sito ha una pendenza media di 3° in direzione Sud / Sud-Est.

I moduli fotovoltaici, saranno assemblati tramite struttura metallica disposte su linee parallele di pannelli fissati alle rispettive strutture inclinati di circa 30° rispetto all'orizzonte e orientati a sud.

La struttura portante dei pannelli, verrà realizzata con sistema monopalo in acciaio zincato con idonei profilati o tubi infissi a percussione nel terreno a profondità variabili; ove necessario, in base alla consistenza del terreno, i tubi verranno avvitati.

saranno presenti anche manufatti prefabbricati dove alloggiare gli inverter e le cabine ENEL, le cui dimensioni sono riscontrabili negli elaborati grafici allegati alla presente determinazione.

E' prevista una recinzione su tutto il perimetro costituita da pali infissi in acciaio zincato e verniciato, da rete metallica plastificata di colore verde mitigata da una siepe arbustiva o rampicante costituita da essenze autoctone. Non sarà utilizzato cemento armato né per le fondazioni delle strutture, né per la rete metallica.

Sarà previsto, ove necessario, per evitare fenomeni di ruscellamento, delle trincee drenanti che miglioreranno ed eviteranno l'insorgere di fenomeni di ristagno delle acque e l'alterazione degli equilibri del terreno.

Non sono previsti né sterri né riporti per la formazione di strade per la manutenzione all'interno del lotto

Il perimetro sarà costituito dalla recinzione alta circa 2,00 mt e da elementi tali da ottenere una efficace schermatura costituita da essenze autoctone poste a ridosso della recinzione stessa. Anche i manufatti (cabine) saranno schermate con piantumazione perimetrale e tinteggiate con colorazioni opportune tali da garantire un adeguato inserimento nel contesto.

L'allaccio alla rete elettrica avverrà tramite cavidotto aereo ed in buona parte interrato secondo gli schemi progettuali approvati.

In data **06/07/2010** si è tenuta una prima **conferenza dei Servizi Istruttoria** in cui si richiedevano integrazioni documentali da parte del Servizio Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno; inoltre il Servizio Genio Civile della Provincia, in relazione al vincolo PAI esistente esprimeva parere favorevole a condizione che le cabine di trasformazione dell'Energia elettrica fossero spostate al di fuori della zona esondabile e fosse trasmesso il progetto all'Autorità di Bacino del Fiume Tronto.

Tutto ciò premesso, con successive note del 16/09/2010 prot. 42220/ZSA, del 25/01/2011 prot. 2936/ZSA, del 28/02/2011 prot. 8971/ZSA e del 22/12/2011 prot.61661/ZSA sono state prodotte varie integrazioni documentali, in cui è stata ridotta la potenza dell'impianto da 710,64 kW a 688.84 kW, è stata spostata la cabina inverter al di fuori della zona sondabile (come richiesto dal Servizio Genio Civile nella Conferenza dei servizi del 06/07/2010) ed è stata leggermente modificata la disposizione dei pannelli fotovoltaici sul terreno che ai sensi del D.Lgs. 28/2011 sono da considerarsi modifiche non sostanziali.

RICHIAMATO in sintesi il **verbale della conferenza dei servizi del 25/01/2012:**

- **Parere dell' Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto** nella nota n.51 del 24/01/2012 assunto dalla Provincia di Ascoli al prot. 3209/ZSA stessa data: *"L'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (disciplina delle aree esondabili E2 ed E1) dispone che la verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio è valuta dall'Autorità idraulica competente (nel caso di specie il Servizio Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno), che provvede a trasmettere all'Autorità di bacino il parere espresso (corredato dalla documentazione tecnica esaminata) ai fini dell'aggiornamento del piano di bacino."*
- **parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni di Ancona**, pervenuto via posta elettronica certificata (PEC) in data 25/01/2012 e acquisito al protocollo della Provincia di Ascoli Piceno al n. 3552/ZSA del 26/01/2012;
- Verificato che nella nuova stesura progettuale le cabine di trasformazione sono state spostate al di fuori della zona esondabile, si prende atto del **parere favorevole dell'autorità competente (Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno)** espresso nella precedente conferenza dei Servizi.
- **Parere Servizio Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno:** *"Si esprime parere Favorevole per le sole opere richieste ed ai soli fini paesaggistici, con le prescrizioni contenute nel parere della commissione locale per il paesaggio che si allega con la relazione tecnica illustrativa. Si resta in attesa dell'atto di perfezionamento"*.
- **Parere favorevole del Comune di Spinetoli** *"si conferma quanto riportato nel parere di cui al prot. n. 604/12 del 20/01/2012 illustrato in conferenza."*
- **Parere del Comune di Monsampolo del Tronto** *"si prende atto che il procedimento è stato avviato in data precedente alla Deliberazione Regionale n.13/2010 e che pertanto vengono applicate le norme previgenti"*.
- **La Conferenza, verificata la documentazione presentata e i contributi pervenuti ed espressi, si conclude con **parere positivo** subordinando l'autorizzazione alle prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio rilasciate dal Servizio Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di Spinetoli, del Ministero dello sviluppo Economico di. Comunicazioni e degli altri enti che hanno fatto pervenire gli apporti istruttori."**

Successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, il giorno **25/01/2012 alle ore 10.49** perveniva un fax dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche prot. n.1223 del 25/01/2012, assunto al prot. della Provincia di Ascoli Piceno al n.3467, in cui la stessa esprimeva **parere negativo** all'esecuzione dell'intervento.

Si fa presente che la Conferenza dei servizi si è svolta regolarmente nel giorno stabilito (25/01/2012), ma alla seduta la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche, regolarmente convocata con Racc.AR in data 13/01/2012 (come da cartolina di ricevimento della raccomandata di convocazione n.13224465772-0) non è intervenuta.

Ai sensi dell'art.14ter, comma 3bis, della Legge n.241/90, la mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza dei servizi può essere considerata ai sensi di quanto disposto dall'art.14ter, comma 7, stessa legge, che stabilisce che **"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale (...), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"**.

Inoltre il parere negativo della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche contrasta con quanto disposto dalla Legge n.241/1990 e s.m.i all'art. 14quater comma 1 **"Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, ...omissis ..., paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso ."**

Per quanto sopra esposto si ritiene di non poter tener conto del suddetto parere negativo della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche.

PRESO ATTO

- del nuovo TICA ENEL n.T0110596 e dell'avvenuta accettazione del relativo preventivo;
- che è stato rispettato quanto riportato nella nota prot. n.61844 del 23/12/2011, del Servizio Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno relativa all'autorizzazione dell'elettrodotto(L.R. n.19/1988);
- che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico e che pertanto non necessita del relativo Nulla osta;
- che si ritengono acquisiti in modo favorevole i pareri e i Nulla Osta degli Enti invitati alla Conferenza dei servizi e risultati assenti, ai sensi dell'art.14ter, comma 7 della Legge n.241/90, che stabilisce che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale (...), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

TENUTO CONTO infine che l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto è datata 09/06/2010 ns. prot.n.28075/ZSA, in data antecedente al 30/09/2010 di cui alla D.C.R. n. 13/2010 (Individuazione aree non idonee per impianti fotovoltaici a terra) e che pertanto, ai sensi della DGRM. N.1756/2010 punto 5 "procedimenti pendenti" si applica la normativa in vigore al momento di presentazione dell'istanza, fermo restando l'applicazione dei punti 6.8, 6.9 e 6.12 della D.C.R. 13/2010;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 12 comma 1 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387, secondo cui "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili

alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti - omissis - sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”;

- l'art. 12 comma 4 del citato decreto, a norma del quale “Il rilascio della autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.”

- l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare l'Autorizzazione unica richiesta;

DETERMINA

- 1. Di autorizzare** la società **DALFAL s.r.l.**, con sede legale in via Salaria n.20- Spinetoli P.Iva 02054090440, ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003, per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, **alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 699,84 kWp su terreno sito in località Ex Fornace Ortensi nel Comune di Spinetoli- Foglio Catastale n.7 Particelle n. 64-84-85-87-129-130-132-133, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e depositato presso questo Ente e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;**
- 2. Di dare atto che**, a costruzione avvenuta, l'impianto di rete per la connessione elettrica sarà compreso negli impianti del gestore di rete, che potrà utilizzarlo per erogare il servizio pubblico di distribuzione anche ad altri soggetti; a tal fine non è fatto obbligo a quest'ultimo di ripristinare, rimuovendo l'impianto di rete e ripristinando lo stato dei luoghi a seguito della eventuale dismissione dell'impianto di produzione;
- 3. Di prescrivere** che l'impianto dovrà attenersi alle **misure di prevenzione e mitigazione** previste dai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della D.C.R. n.13 del 30.09.2010 della Regione Marche:
 - la superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari;
 - nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le recinzioni dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna;
 - i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG.
- 4. Di prescrivere** che tutta l'area utilizzata per l'impianto fotovoltaico, dovrà essere predisposta a prato spontaneo e che nella manutenzione dell'area e dell'impianto non dovranno essere utilizzati prodotti tossici e diserbanti;
- 5. Di prescrivere** inoltre che:
 - a) Vengano evitate modifiche agli attuali profili del terreno ed assicurato il deflusso delle acque meteoriche. Di conseguenza i movimenti di terra dovranno limitarsi esclusivamente agli interramenti dei cavidotti ed alla creazione del piano di appoggio dei manufatti prefabbricati ad uso cabine che dovranno risultare con pareti esterne di colore tenue sulla gamma delle terre e quello con copertura piana, con manto in color marrone bruciato;
 - b) Per la strada di accesso dovranno evitarsi movimenti di terra mantenendo il fondo, ove non già

presente pavimentazione, in ghiaia;

- c) I tratti di recinzione prossimi alla sponda del torrente Fiozzo non dovranno oltrepassare la prevista fascia di 30 metri nelle parti verticali alla stessa e posizionarsi sul limite verso l'impianto nella parte di recinzione parallela alla fascia stessa, evitando comunque ogni tipo di interferenza con la vegetazione esistente;
- d) All'interno di detta fascia dovrà evitarsi ogni tipo di intervento e modifica dello stato attuale;
- e) Eventuale viabilità interna al lotto dovrà risultare da puro e semplice spandimento di ghiaia sull'attuale profilo del terreno ed essere ricompresa all'interno dell'area recintata nella quale dovrà essere favorito l'inerbimento naturale;
- f) Vengano evitate pavimentazioni a vista di ogni genere e tipo ad eccezione in prossimità delle cabine dove dovranno essere limitate e costituite da ghiaietto;
- g) Eventuali impianti di illuminazione perimetrale dovranno realizzarsi solo se strettamente necessari e comunque costituiti dal minor numero di corpi illuminanti possibili, di limitata altezza, comunque con effetto "soft-tone" non a luce bianca;
- h) Le eventuali superfici riflettenti da rimuovere in attuazione delle prescrizioni di cui sopra, possono recuperarsi all'interno del lotto perimetrato dalla recinzione, così come modificata sempre dalle prescrizioni di cui sopra;
- i) Dovrà verificarsi la rispondenza con quanto prescritto dalla deliberazione regionale 13/2010.
- j) Preso atto delle analisi di progetto in merito a rimozione e smaltimento dei pannelli fotovoltaici si ritiene necessario che considerato il proliferare di dette tecnologie, il Comune interessato adotti misure precauzionali sullo smaltimento dei materiali, una volta esaurito il loro ciclo di utilizzo.
- k) Vengano realizzate recinzioni con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali;
- l) Eventuali tagli di essenze protette dovranno essere autorizzate dagli uffici comunali competenti (art. 20 comma 1 L.R. 6/2005),
- m) Per la realizzazione della cabina elettrica, al fine dell'inserimento dei manufatti in zona agricola, devono essere rispettate le prescrizioni per le costruzioni in zona agricola indicate nell'art. 39-41 delle NTA del PRG (colorazioni tradizionali, coperture inclinate ecc.);
- n) Venga prodotta prima dell'inizio dei lavori apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Spinetoli, come previsto dall'art. 12 comma, 4 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii."
- o) Si presti la massima attenzione nell'effettuazione degli scavi in corrispondenza di attraversamenti ed avvicinamenti alla linea telefonica interrata esistente, con l'obbligo di effettuare in via preventiva "assaggi a mano" con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli eventuali atti illeciti commessi, provvedendo ad informare preventivamente la Soc. Telecom Italia per servizio di assistenza scavi;
- p) la realizzazione del cavidotto e la relativa posa dei cavi MT di energia, in corrispondenza di cavi di telecomunicazione (attraversamenti e avvicinamenti), dovrà rispettare la parte progettuale prodotta mantenendosi ad una distanza non inferiore a 0,30 mt. oltre a quanto previsto dalle normative di legge vigenti e dalle norme CEI 11-17.
- q) qualora il cavo di energia venga posto superiormente rispetto la linea telefonica (attraversamento con modalità **sovrappassante**) , lo stesso dovrà essere protetto per una lunghezza non inferiore ad 1 metro con una idonea protezione meccanica che deve essere posta simmetricamente rispetto all'altro cavo e dovrà essere costituita da involucri preferibilmente in acciaio zincato a caldo (norma CEI 7-6) od inossidabile, con pareti di spessore non inferiore a 2 mm

6. Di porre a carico della società DALFAL s.r.l.:

- a) la stipula della **polizza fideiussoria** a favore del Comune di Spinetoli, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto fotovoltaico e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, da presentare prima dell'inizio dei lavori, al Comune ed in copia alla Provincia di Ascoli Piceno. La fideiussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all'attività di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, procedente in via sostitutiva al soggetto inadempiente. Pertanto ai sensi della Delibera di G.P. n.5 del 13/01/2010, la società proponente dovrà provvedere alla predisposizione di una polizza fideiussoria a favore del Comune di Spinetoli, della durata di 20 anni, a garanzia delle opere di messa in pristino, di un importo complessivo pari a Euro 70,00 per ogni kWp. Nel caso in cui la fideiussione venisse revocata e/o interrotta, verrà sospesa l'autorizzazione dell'impianto e fatta comunicazione al G.S.E. per l'interruzione degli incentivi;
- b) l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
- c) l'obbligo di regolarizzare presso l'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto – AP, gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. 504/1995.
- d) la trasmissione a questa Amministrazione della dichiarazione di inizio lavori e D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) della ditta esecutrice di lavori, della dichiarazione di conclusione lavori con allegati la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato e della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

7. Di ricordare che il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza degli ambienti di lavoro.

8. Di stabilire:

- a) la **durata** dell'Autorizzazione Unica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, in base alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.05 del 13/01/2010, in **20 (venti) anni** dalla data della presente determinazione. Tale termine soggetto a scadenza, può essere prorogato, per una sola volta, purché la richiesta venga effettuata un anno prima della scadenza e sia motivata.
- b) il **termine di 1 (uno) anno** per dare inizio ai lavori dal momento del ritiro dell'autorizzazione ed il termine di 3 (tre) anni per la conclusione dell'intervento, dall'inizio dei lavori. La data di conclusione viene individuata con la richiesta di allaccio dell'impianto alla rete ai fini della messa in esercizio. Decorsi i termini, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

9. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento, completo di una copia degli elaborati progettuali, vidimati da questo Servizio, alla società proponente **DALFAL s.r.l.**, con sede legale in via Salaria n.20 - Spinetoli.

10. Di trasmettere altresì copia conforme del presente provvedimento ai seguenti Enti e Servizi interni della Provincia di Ascoli Piceno: Comune di Spinetoli, Comune di Monsampolo del Tronto, Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, Ministero dello Sviluppo Economico Dip.Comunicazioni, ENEL Distribuzione SpA, Comando Militare Esercito Marche, Servizio Genio Civile della Provincia, Servizio Urbanistica della Provincia ed all'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto.

11. Di dare atto che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme

regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia.

12. **Di dare atto** che la presente Autorizzazione Unica sostituisce ogni altro provvedimento autorizzativo richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso, fatti salvi eventuali diritti di terzi.
13. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.
14. **Di ricordare** inoltre, ai sensi dell'art.3, 4° comma della legge 7.8.1990 n.241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n.1034, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Trasmettere il 2° originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli adempimenti previsti nello Statuto Provinciale.



Il Dirigente
(SERAFINI DOTT. GIUSEPPE)